



COMUNEDICODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)

Prot. n.3366 del 27/06/2019

Ai Responsabili di Servizio
Alla Geom. Laura Calvia
e.p.c. al Sindaco
alla Giunta

Oggetto: Legge n.55 del 14/06/2019 di conversione con modifiche del D.L. n.32/2019, c.d. «Sblocca Cantieri» e modifiche del Codice appalti

Facendo seguito alla nota Prot. n.2442 del 09/05/2019 nella quale si riportavano le modifiche introdotte al Codice degli appalti dal D.L. 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”, con la presente si descrivono sinteticamente le novità più rilevanti introdotte dalla Legge n.55 del 14/06/2019, con la quale è stato convertito con modifiche il citato D.L.

La Legge di conversione n. 55/2019 è entrata in vigore dal 18 giugno 2019, per cui, le sue disposizioni trovano applicazione relativamente alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta.

APPALTI SOTTOSOGLIA

La Legge 55/2019 opera una ridefinizione delle soglie delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria:

- ✓ **Affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro per i lavori, le forniture e i servizi:** affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione ne diretta.
- ✓ **Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi:** affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- ✓ **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 350.000 Euro:** procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- ✓ **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro:** procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione di almeno 15

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- ✓ **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35: procedura aperta (salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

A differenza di quanto previsto nel D.L.32/2019, la Legge di conversione prevede che il criterio del "minor prezzo" sia alternativo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

Le stazioni appaltanti possono quindi scegliere indifferentemente e senza necessaria motivazione, nel normale esercizio della discrezionalità amministrativa, tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del minor prezzo. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, occorre però applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per gli appalti sopra soglia, l'unico criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio deve essere utilizzato anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Viene inoltre ristabilito il tetto del 30% per il punteggio economico nell'offerta economicamente più vantaggiosa.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI

La legge di conversione conferma che negli appalti divisi in lotti deve essere computato il valore complessivo dei lotti – e non quello del singolo lotto – per stabilire le procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia), anche qualora i singoli lotti non vengano aggiudicati "contemporaneamente". E' confermata anche l'anticipazione del prezzo d'appalto del 20% che viene estesa anche ai servizi e alle forniture, prevista precedentemente solo per i lavori.

INVERSIONE TRA APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI

La legge di conversione conferma, seppure con valenza temporanea, ossia fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di invertire il momento della verifica delle dichiarazioni sui requisiti e quello dell'aggiudicazione. Il metodo della «inversione procedimentale», disciplinato dall'articolo 133, comma 8, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale procedimento di gara è applicabile anche nei settori ordinari, sia sopra sia sotto la soglia di rilievo comunitario.

VERIFICA DEI REQUISITI

La legge di conversione conferma che, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali; la stazione appaltante deve però verificare il possesso dei requisiti generali, qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici controllati a campione, ai sensi del comma 6-bis dell'art.36 del Codice.

La particolare innovazione procedurale, peraltro, è limitata alle procedure gestite nell'ambito dei mercati elettronici; pertanto, nel caso di una procedura gestita con la piattaforma telematica (per esempio una procedura aperta per lavori non di manutenzione di valore inferiore alla soglia) la stazione appaltante deve richiedere tutti i requisiti e deve effettuare la verifica sull'aggiudicatario.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

La legge di conversione stabilisce che non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

E' confermata l'abrogazione del secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 29 comma 1 del Codice, volta ad eliminare l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).

COMMISSARI DI GARA

La legge di conversione sospende fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC. Precisa però che resta fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

ATTESTAZIONE SOA

La legge di conversione conferma che per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

ELIMINAZIONE DELLA LINEE GUIDA ANAC E DEI DECRETI MINISTERIALI

La legge di conversione conferma che entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge (cioè entro il 18 ottobre 2019, ma il termine non è perentorio) dovrà essere adottato un Regolamento che prenderà il posto delle Linee Guida Anac e dei decreti ministeriali. Nelle more dell'adozione del Regolamento, rimarranno in vigore le Linee Guida e i Decreti adottati in attuazione del Codice, anche qualora il termine dei 6 mesi non venga rispettato dal Governo.

SUBAPPALTO

A differenza di quanto previsto nel D.L.32/2019, la legge di conversione stabilisce che, nelle more di una rivisitazione complessiva del Codice, e comunque, fino al 31 dicembre 2020, è sospeso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

E' previsto inoltre che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

La norma che prevedeva l'incentivo del due per cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza e di verifica preventiva della progettazione non è stata convertita in legge e ha perso, quindi efficacia la norma del decreto Sblocca-cantieri che aveva modificato l'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

La legge di conversione conferma, ma solo fino al 31 dicembre 2020, che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:

- ✓ provvedere all'affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo;
- ✓ provvedere all'esecuzione dei lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

ACQUISTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE

La legge di conversione sospende fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37 comma 4). La norma dunque consente, fino al 31 dicembre 2020, a tutti i Comuni non capoluogo di scegliere di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di importi superiori alla soglia già prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37.

Si invitano i destinatari della presente a verificare il Codice.

Codrongianos, 27/06/2019

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini